

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso per revocazione – Ex art. 395 n. 5, c.p.c. – Nel caso di esistenza di contrasto tra giudicati – Nel caso di sentenze emesse nei confronti di parti diverse – Inammissibilità.

Cons. Stato, Sez. VII, 21 agosto 2023, n. 7840

“[...] Il ricorso è inammissibile poiché la revocazione ai sensi del nr. 5 dell’art. 395 c.p.c. presuppone che esista un contrasto tra giudicati cioè tra sentenze emesse nei confronti delle stesse parti.

La sentenza che determinerebbe l’invocato contrasto di giudicati è stata emessa dal Consiglio di Stato nei confronti di altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio che si è concluso con la sentenza da revocare. La questione in diritto affrontata è la medesima che è stata decisa in modo opposto a quello della sentenza da revocare; si tratterebbe quindi di un contrasto di natura giurisprudenziale e non di un contrasto tra giudicati che legittima la revocazione della sentenza impugnata [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 giugno 2023 il Cons. Ugo De Carlo per le parti nessuno è presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Carmine Capriglione ha ricorso in revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato indicata in epigrafe che aveva respinto l’appello avverso la sentenza 3990/2016 del T.r.g.a. di Trento.

2. Il ricorrente aveva impugnato il bando di concorso per il reclutamento di personale docente approvato dalla Provincia Autonoma di Trento con delibera della Giunta provinciale 4/3/2016, n. 269 nella parte in cui ha richiesto, ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la pertinente classe di concorso.

3. Il ricorso per revocazione è fondato sull’art. 395 nr. 5 c.p.c. per contrasto di giudicati tra le stesse parti.

Tale contrasto con la sentenza oggetto del presente giudizio si sarebbe verificato rispetto alla sentenza 3546/2018 del Consiglio di Stato che riguarda la stessa tematica in diritto ma non è stata emessa nei confronti delle stesse parti.

In particolare la sentenza appena richiamata non ricomprendeva tra le parti l’odierno ricorrente.

4. Nessuna delle controparti si è costituita in giudizio.

5. Il ricorso è inammissibile poiché la revocazione ai sensi del nr. 5 dell'art. 395 c.p.c. presuppone che esista un contrasto tra giudicati cioè tra sentenze emesse nei confronti delle stesse parti.

La sentenza che determinerebbe l'invocato contrasto di giudicati è stata emessa dal Consiglio di Stato nei confronti di altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio che si è concluso con la sentenza da revocare. La questione in diritto affrontata è la medesima che è stata decisa in modo opposto a quello della sentenza da revocare; si tratterebbe quindi di un contrasto di natura giurisprudenziale e non di un contrasto tra giudicati che legittima la revocazione della sentenza impugnata.

6. La mancata costituzione delle controparti in giudizio esonera da una pronuncia in tema di spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO